Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura 12/2015: 198.883
Diffusione 12/2015: 140.577
Lettori Ed. II 2015: 957.000

Quotidiano - Ed. nazionale

11 Sole 24 ORI

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

16-FEB-2016 da pag. 37 foglio 1/2 www.datastampa.it

L'analisi. Resta dovuto il prelievo sul valore aggiunto

Fra tasse e imposte il paradosso Iva

L'ANALISI

Enrico De Mita

Canone Rai, tasse, imposte e il paradosso dell'Iva

a natura tributaria del canone televisivo non commisurato alla possibilità effettiva di fruire del servizio è stata ribadita dalla Cassazione con l'ordinanza 1922/2016. Larichiestadi oscuramento della Rai e la successiva comunicazione di "rottura" dell'apparecchio, fatte dal contribuente, non sono elementi sufficienti per l'annullamento della cartella di pagamento. La natura tributaria del canone è sostenuta dalla totalità della giuris prudenza della Cassazione (24010/2007) e della Corte costituzionale (284/2004). Sulla natura del canone televisivo ha influito la sua evoluzione storica. Il canone televisivo è stato tutto: prezzo, tassa, imposta. Difatti il Rd655/1924poneacarico dell'utenteuna tassa di licenza e un"diritto" a favore del concessionario. SuccessivamenteilRd917/1925 prevedevaunalicenza "d'abbonamento" da rilasciarsi acuradell'ufficio postale, legittimato tanto a ricevere l'importo della tassa di licenza che il diritto del concessionario. La distinzione scompare con il Rd1203/1934.Finalmentecon la legge 246/1938 si collega espressamente il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio alla «possibilità d'uso del servizio» come ha detto la Corte costituzionale (81/1969).

Questo assorbimento progressivo di un prezzo in una tassa è apparso arbitrario alla dottrina più attenta.

Difatti la giustificazione della tassa per la semplice detenzione dell'apparecchio attiene al tratto veramente pubblicistico della materia; ci troviamo di fronte a un bene a «circolazione controllata» del quale si vuole conoscere la circolazione per ragioni d'interesse generale.

ltra cosa è la ricezione dei programmi. Da questo punto di vista la Rai Tv è un'impresa come tutte le altre sicché il corrispettivo imputabile all'organizzazione è un prezzo che va pagato se e in quanto il servizio siareso. Mail comma2, articolo 15, legge 105/1975, nell'avvertire che «il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore otelevisive via cavo o proveniente dall'estero» apre un diverso aspetto della questione, per il quale non sitrattapiù solo di «merapossibilità del servizio» fornito dallo Stato, perché la considerazione deve allargarsi alla possibilità di fruire di servizi forniti da Statiesterie dalle emittenti private. È la stessa natura di tassa che diventa dubbia. Infatti per giustificare la persistenza del tributo per quanto non venga fornito dallo Stato alcun servizio si fa riferimento «alla polizia e all'amministrazione dell'etere» di cui lo Stato è sovrano, così introducendo concetti concernenti servizi generali della pubblica amministrazione gestiti nell'interesse della collettività, trasferendo il discorsonel più vasto campo dei tributiimposta. La teorizzazione fatta nellasentenza335/1988dellaCorte costituzionale è stata ripresa con più ampio respiro dalla sentenza 284/2002 che si fonda prevalentemente sull'articolo 15 della legge 103/1975 il quale stabilisce, fra l'altro, che il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva è coperto dai canoni di abbonamento alla radioaudizioni e alla televisione di cui al Rd 246/1938. Se in un primo tempo, prosegue la Corte, sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa collegata alla fruizione del servizio, in seguito losièriconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell'articolo 15, comma 2 della legge 103/1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione d'apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero. Si tratta diunpresuppostoriconducibilea una manifestazione ragionevolmente individuata da capacità contributiva.

Ma l'intero articolo 15 della legge del 1975 è stato abrogato dalla legge 112/2004. Il che sembra riportare il ritorno alla concezione del canone come tassa.

È difficile cogliere la portata pratica di tale abrogazione: tassa o imposta si tratta pur sempre di tributi. Daquesto punto di vistala teorizzazione della Corte sulla natura d'imposta del canone sembra lasciare le cose come stanno, potendo essere utilizzata dalla dottrina per la definizione generale di imposta. Mala concezione del canone come tassa può







Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura 12/2015: 198.883
Diffusione 12/2015: 140.577
Lettori Ed. II 2015: 957.000
Quotidiano - Ed. nazionale



16-FEB-2016 da pag. 37 foglio 2 / 2 www.datastampa.it

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

essere utile per affrontare un altro problema, quello dell'applicazione dell'Iva sul canone. Nella sentenza 535/1988 si afferma che «è singolare che il decreto Iva dichiari esenti da imposta le operazioni relative alla riscossione dei tributi ma sottoponga all'aliquotadel 2% (oggi 4%) i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari» (parte II, n. 36). Un'imposta Iva applicata su un'altra imposta, il canone televisivo sarebbe palesemente irragionevole; manca il presupposto dell'Iva, la prestazione di un servizio. Il ritorno alla tassa sembra dar rilevanzasiapure indiretta al prezzo.

La Corte non ha sollevato davanti a sé la questione pur ritenendo che il canone fosse un'imposta. Una volta tornati alla tassa, si tratta di vedere con quale nuova teorizzazione la Corte salverà l'Iva, se verrà sollevata questione di legittimità costituzionale. Ma c'è di mezzo il fisco: la questione quindi non è di facile soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

